

Sintesi dei Decreti Legislativi di attuazione della

I decreti legislativi di attuazione delle deleghe di cui ai commi 180-182 della Legge 107/15 sono otto, recanti tutti la data del 13 aprile 2017 e numerati dal 59 al 66, mentre è stato lasciato decadere il nono, concernente la riscrittura "innovativa" dell'attuale D.Lgs. 297/94, Testo unico della scuola

Francesco Nuzzaci
Dirigente Scolastico

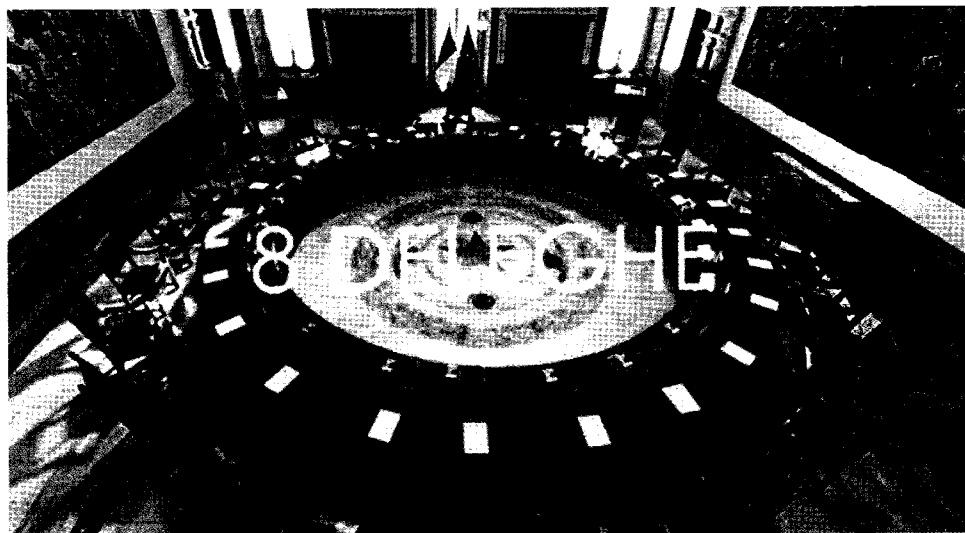
1. Decreto legislativo n. 59/2017, di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo docente (curricolare e di sostegno, nonché di insegnante tecnico pratico nella scuola secondaria), per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione

1. Il sistema - che dovrebbe partire nel corso del 2018 - prevede a regime concorsi ordinari banditi ogni due anni, cui possono partecipare coloro che siano in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico, o corrispondenti percorsi accademici AFAM di secondo livello (per i docenti tecnico-pratici laurea triennale o diploma superiore di primo livello), nonché di 24 crediti formativi (non richiesti ai docenti tecnico-pratici), che così sostituiscono i tirocini formativi attivi (TFA) e gli altri percorsi di abilitazione all'insegnamento.

I predetti crediti formativi (CFU/CFA) sono internamente distribuiti tra le discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche; e possono essere acquisiti, indifferente, in forma curricolare (negli ordinari percorsi universitari o AFAM), in forma aggiuntiva (al di fuori di tali percorsi), in forma extracurricolare (per chi è già laureato, svolte presso istituzioni universitarie o accademiche e senza essere iscritto a un corso di studi).

Il concorso - su scala regionale o interregionale - consta di due prove scritte: la prima su una disciplina a scelta appartenente alla classe di concorso, superata la quale si accede alla seconda sulle materie antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche, anch'essa da superare per poter sostenere il successivo colloquio, nel corso del quale sono altresì verificate le competenze in lingua straniera ed informatiche.

Una terza prova scritta ha luogo per il sostegno, vertente sulla pedagogia speciale e sulla didattica dell'inclusione. Superate le tre (o quattro) prove concorsuali, si è ammessi a un contratto retribuito di formazione iniziale,



tirocinio e inserimento (FIT), di durata triennale, con il graduale esercizio della funzione docente (effettuazione di supplenze incluse), unitamente all'obbligo di conseguire il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e, durante il secondo e terzo anno, di completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio e con tirocini formativi diretti (presso scuole accreditate dal MIUR, sotto la guida di un tutor scolastico) e indiretti (presso università o AFAM, sotto la guida di un tutor universitario). Entrambi i tutor collaborano con i tutor coordinatori.

Il tutor scolastico funge da guida alle attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività d'insegnamento e funzionali all'insegnamento.

Il tutor universitario o AFAM affianca il tirocinante nelle attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa ivi svolte.

I tutor coordinatori hanno il compito di curare la progettualità, l'organizzazione e il coordinamento di tutte le attività di tirocinio indiretto e diretto, infine partecipando alle commissioni di esame per le valutazioni intermedie e finali del percorso FIT, presiedute dal dirigente scolastico della scuola in cui il tirocinante ha prestato servizio il terzo anno.

Al termine dei tre anni, se la valutazione è positiva, avviene l'immissione in ruolo, con attribuzione del primo incarico triennale in un'istituzione scolastica collocata nello stesso ambito in cui si è concluso il FIT.

2. Il nuovo percorso ingloba sia l'abilitazione che l'anno di formazione e prova, ma la prefigurata disciplina dovrà incrociarsi con una non breve fase transitoria, che nella norma primaria qui riassunta prevede semplificazioni del percorso generale, differenziate in ragione delle competenze già acquisite dalle seguenti categorie, astrattamente aventi tutte diritto all'immissione in ruolo:

- vincitori del concorso ordinario del 2016;
- collocati nelle graduatorie ad esaurimento (GAE);
- abilitati nei vari percorsi previsti da specifiche disposizioni di legge;
- soggetti in possesso di almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni.

In seguito alla recentissima sentenza della Corte costituzionale, n. 251/17, depositata il 6 dicembre 2017, alla nuova procedura concorsuale potranno partecipare ora anche i docenti di ruolo in altri tipi e indirizzi di studio (già ordini e gradi),

essendo stati cassati il comma 110 della legge 107/15 e il conseguente terzo comma dell'art. 17 del D.lgs 59/97, che li escludevano.

Resta immutato il percorso di formazione iniziale e di accesso al ruolo per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, di cui alla legge 341/90, attesa la valenza professionalizzante degli inerenti corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.

3. Con diversi atti di normazione secondaria del MIUR, che coinvolgeranno a diverso titolo altri soggetti istituzionali, sarà regolata e dettagliata nei diversi suoi obbligati passaggi l'intera procedura, inclusa la fase transitoria.

Al momento risulta emanato il decreto del MIUR n. 616 del 10 agosto 2017, sulle modalità di individuazione dei criteri per acquisire i 24 crediti formativi costituenti i requisiti d'accesso al concorso.

2. Decreto legislativo n. 60, Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività

1. Tutte le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione e formazione dovranno inserire nel PTOF i temi della creatività, riguardanti le seguenti quattro aree:

- musicale-coreutica;
- teatrale-performativa;
- artistico-visiva;
- linguistico-creativa.

Nello specifico, dovranno progettare e realizzare attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio: in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demografico, antropologico, artigianale; a livello nazionale e internazionale.

Lo potranno-dovranno fare mediante percorsi curricolari, anche in verticale, o in alternanza scuola-lavoro, o con specifiche iniziative extrascolastiche, in rete con altre scuole, con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura e quindi con gli enti locali e con altri soggetti pubblici e privati, inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.

2. Le istituzioni scolastiche, agendo la loro autonomia funzionale, sono coo-protagoniste di un

sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti, composto da diversi soggetti: oltre al MIUR (in collaborazione con l'INDIRE) e al Ministero dei beni culturali e del turismo (con i suoi istituti), le università, gli istituti tecnici superiori, le istituzioni AFAM, gli istituti italiani di cultura, nonché i soggetti pubblici e privati dei relativi settori in seguito a loro accreditamento.

Con DPCM dovrà essere adottato il Piano delle arti, recante misure di supporto all'inerente progettualità delle istituzioni scolastiche e formative, incluse le iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti impegnati nei temi della creatività, nonché agevolazioni e incentivi per gli alunni-studenti: ingresso nei musei e altri istituti e luoghi di cultura; partecipazione a mostre, esposizioni, concerti, spettacoli teatrali...; tirocini e stage artistici all'estero.

3. Vengono quindi dettate le specifiche disposizioni con riguardo al primo ciclo dell'istruzione, alla scuola secondaria di secondo grado, ai percorsi formativi della filiera artistico-musicale.

a. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività ed in particolare alla pratica musicale, sollecitandosi le potenzialità espressive e comunicative, altresì favorendosi esperienze concrete di visita e conoscenza diretta del patrimonio culturale nazionale. E, conformemente a quanto statuito dalla legge 107/15, è possibile l'impiego di docenti di altro grado scolastico se in possesso di una specifica formazione.

b. Nella scuola secondaria di primo grado la continuità del percorso si sviluppa e si consolida attraverso pratiche laboratoriali, anche trasversali alle discipline di studio, in cui è potenziata la pratica artistica e musicale e, parimenti, sono favorite le esperienze concrete extra moenia. Ogni istituzione scolastica può ora liberamente attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo musicale, prioritariamente per gruppi di studenti, in coerenza con il PTOF. A tal fine saranno utilizzate le risorse del contingente dei posti attualmente destinati ai corsi di indirizzo musicale di cui al D.M. 201/99 (che sarà abrogato) e l'organico del potenziamento (ora organico dell'autonomia). L'abrogazione del predetto D. M. comporterà la conseguente riscrittura delle indicazioni nazionali per l'insegnamento dello strumento musicale, che terranno anche conto delle competenze richieste per l'accesso ai licei musicali, nonché la rideterminazione dei relativi orari.

Le istituzioni scolastiche del primo ciclo e del medesimo ambito territoriale, che abbiano adottato in una o più sezioni curricoli verticali in almeno tre temi della creatività, possono costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'USR. Potranno così essere destinatarie di specifiche misure finanziarie, che presumibilmente saranno allocate nella scuola capofila, cui potranno far riferimento anche le scuole di ogni grado insistenti nell'ambito, al fine dell'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali. E per lo stesso fine possono partecipare le scuole di primo ciclo di altri ambiti territoriali.

c. Le scuole secondarie di secondo grado potranno inserire nel PTOF attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale, così come la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività. A tal fine individuano appositi spazi destinati agli studenti per esporre opere e realizzare spettacoli per la loro libera espressione creativa.

Le attività sono svolte in continuità con la scuola secondaria di primo grado, sia in orario curricolare che extracurricolare. E potrà farsi affidamento su un apposito contingente di docenti esperti pari al 5% dei posti per il potenziamento, di cui alla legge 107/15.

Anche le scuole secondarie superiori, organizzandosi in rete, potranno usufruire delle specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle arti.

4. Nel quadro di un'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale, i licei musicali, artistici e coreutici potranno rimodulare il monte orario complessivo per introdurre insegnamenti opzionali, sia ricorrendo alla quota di autonomia (pari al 20%) che - nel secondo biennio e nell'ultimo anno - agli spazi di flessibilità previsti nel comma 28 della legge 107/15.

In particolare, per un'adeguata distribuzione dell'offerta formativa, nei licei musicali è progressivamente assicurata nel corso del quinquennio la presenza di almeno otto insegnamenti di strumento differenti e non più di tre insegnamenti dello stesso strumento (sino a cinque nel caso del pianoforte). Per l'accesso ai medesimi, così come per l'accesso ai licei coreutici, un decreto ministeriale definirà i necessari requisiti.

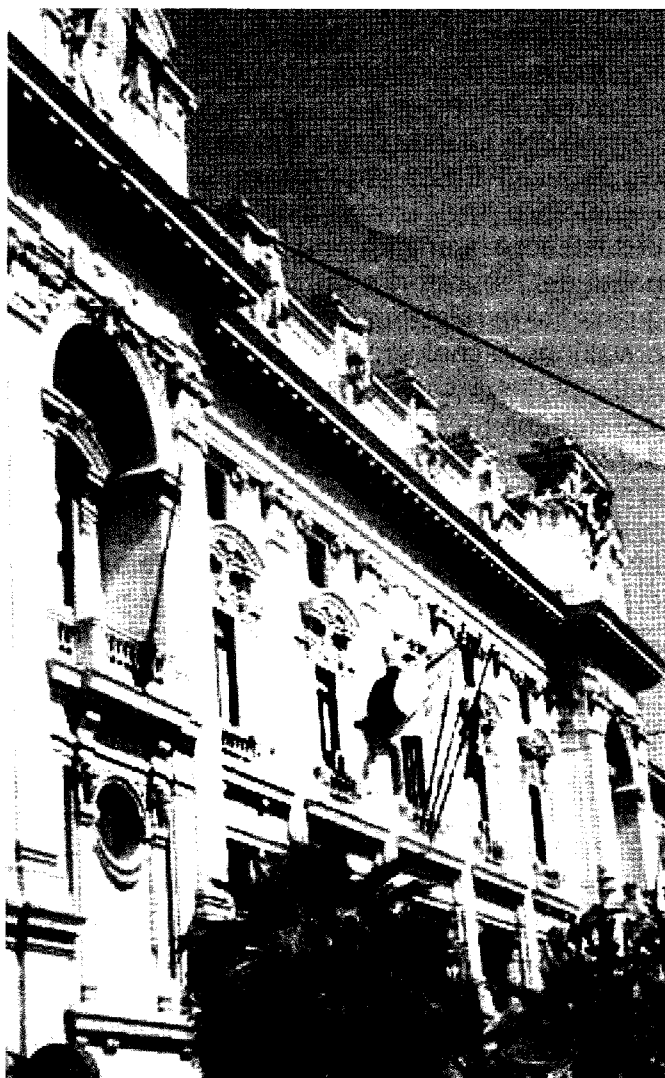
I licei artistici, anche costituiti in rete, le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e le università possono stipulare accordi con enti locali, istituzioni culturali e realtà produttive per la valorizzazione delle

creazioni artistiche ed artigianali dei diversi territori e per potenziare le competenze degli studenti nella pratica artistica.

Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici (appartenenti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica-AFAM, di cui alla legge 508/99) possono organizzare corsi propedeutici finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello presso le medesime istituzioni.

Dall'anno accademico successivo all'emanazione dell'inerente regolamento ministeriale è prevista unicamente l'iscrizione ai predetti corsi propedeutici. E a questi sono altresì assegnati gli studenti già iscritti ai corsi di formazione musicale e coreutica di base o pre-accademici.

Tutte le istituzioni AFAM potranno attivare specifiche attività formative a favore di studenti minorenni già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali, previa verifica della loro preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.



3. Decreto legislativo n. 61/2017, Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale

1. Conformemente ai vincoli della delega - ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni; potenziamento delle attività laboratoriali, anche con la rimodulazione, a parità di orario scolastico, dei quadri orari e degli indirizzi - il decreto in parola, integrato dalle disposizioni regolamentari in via di definizione, conferisce una più compiuta e visibile identità agli istituti professionali statali rispetto alle odierne sovrapposizioni con gli istituti tecnici, rendendoli più attrattivi e meglio fisionomizzando la loro vocazione, preordinata alla formazione di **figure professionali di livello intermedio per l'assunzione di ruoli operativi**, con adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento; offrendo risposte articolate e dinamiche alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, tali da far percepire i saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale.

Di conseguenza è accentuata la flessibilità organizzativa-didattica e la personalizzazione dei percorsi, per corrispondersi alle diversità degli stili cognitivi e capacità di apprendimento degli studenti, alle loro sensibilità ed attitudini, ai differenti livelli motivazionali.

2. In ragione di ciò è riscritto l'attuale assetto ordinamentale statuito dal D.P.R. 87/10, che viene abrogato unitamente alle Linee guida per il biennio (Direttiva 65/10), per il triennio (Direttiva 5/12) e concernenti le articolazioni delle aree d'indirizzo negli spazi di flessibilità (Direttiva 70/12): pertanto parimenti da riscrivere.

L'abrogazione è graduale, decorrendo dall'anno scolastico 2018-19 per le classi prime e completandosi, a regime, dall'anno scolastico 2022-23.

In luogo dei due settori (Servizi e Industria e artigianato), comprendenti in totale sei indirizzi, sono ora previsti 11 indirizzi di studio. E, oltre ai settori, sono cancellate le articolazioni e le opzioni figuranti sempre nel D.P.R. 87/10.

Questi i nuovi indirizzi di studio:

- Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
- Pesca commerciale e produzioni ittiche;
- Industria e artigianato per il made in Italy;
- Manutenzione e assistenza tecnica;
- Gestione delle acque e risanamento ambientale;

- Servizi commerciali;
- Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
- Servizi culturali e dello spettacolo;
- Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
- Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
- Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Fermo restando il comune assetto organizzativo e didattico, per ciascuno degli indirizzi è definito il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), o profilo in uscita dello studente, con i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze.

Le competenze sono intese come comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale, informale. Nel Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

Le abilità sono intese come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nell'EQF sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).

Le conoscenze sono intese come risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento: sono quindi un insieme di fatti, principi, teorie, pratiche relative a un settore di lavoro o di studio. Esse sono descritte nell'EQF come teoriche e/o pratiche.

Per ciascun profilo vi è il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO dell'ISTAT e la correlazione ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MIUR, del 30 giugno 2015.

3. Circa l'assetto organizzativo, resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale (IP) - vale a dire erogata negli istituti di istruzione, statali e paritari, con il rilascio del diploma di istruzione secondaria superiore - e la loro articolazione in un biennio e in un successivo triennio.

Nel biennio può completarsi l'obbligo dell'istruzione, che può altresì continuare ad essere assolto - oltre che negli istituti tecnici e nei licei - anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IfFP) di competenza delle regioni o nei percorsi di apprendistato, di cui al D. Lgs 81/15 in applicazione del cosiddetto Jobs Act.

Il biennio possiede ora un più marcato e visibile carattere unitario. Comprende 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, includenti il tempo da destinare al potenziamento dei laboratori.

Il totale delle 2.112 ore (corrispondenti a 32 ore settimanali, convenzionalmente moltiplicate per 33 e per 2 anni scolastici) può essere liberamente distribuito in periodi didattici dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia funzionale, che parimenti **possono articolare le classi in livelli di apprendimento**.

Una quota non superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del Progetto formativo individuale (infra) e allo sviluppo della dimensione professionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro.

Il triennio resta invece strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore comprendenti 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo: tutti e tre funzionali al consolidamento e progressivo innalzamento dei livelli acquisiti nel biennio per un rapido accesso al lavoro.

Per tutti gli 11 indirizzi dovrà costituirsi un ufficio tecnico - finora obbligatorio solo nel settore tecnologico degli istituti tecnici - con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente: compiti affidati agli insegnanti tecnico-pratici.

4. Circa l'assetto didattico, il Consiglio di classe redige per ogni studente, entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza, il Progetto formativo individuale, basato su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti anche in modo non formale ed informale, idoneo a rilevare sia le sue riscontrate potenzialità che le sue carenze, per motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo.

Sentito lo stesso Consiglio di classe, il dirigente scolastico individua nel suo interno i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del predetto PFI.

Le discipline di studio sono aggregate all'interno degli assi culturali, per favorire una migliore progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici

ed una prevalente metodologia induttiva ed esperienziale: Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse storico-sociale per l'area generale comune; Asse scientifico-tecnologico-professionale nell'area d'indirizzo.

Di conseguenza è adottata una didattica modulare, per Unità di apprendimento (UDA), che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per lo studente, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui si siano maturate le competenze attese.

Alle UDA è riferita la certificazione delle competenze al termine del biennio e del triennio (ferma restando la vigente disciplina della certificazione delle competenze per le qualifiche triennali e i diplomi professionali quadriennali nei percorsi leFP); e le stesse rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.

5. Per la più efficace organizzazione della didattica secondo le coordinate sopra riferite, le istituzioni scolastiche, nella stesura del PTOF, potranno utilizzare la quota di autonomia per l'orario complessivo del Biennio e del Triennio, pari al 20% delle materie di studio e delle attività laboratoriali (ai sensi del D.P.R. 275/99 e s.m.i.), al fine di meglio perseguire gli obiettivi di apprendimento contenuti nel PECUP.

Analogamente, potranno utilizzare le quote di flessibilità del 40% dell'orario complessivo del terzo, quarto e quinto anno per rimodulare l'offerta formativa allorquando, in regime di sussidiarietà esse intendano - a domanda dello studente - rilasciare anche le qualifiche triennali e i diplomi professionali quadriennali, previo accreditamento delle regioni e susseguente a specifici accordi tra queste ultime e gli uffici scolastici regionali.

In virtù dell'organizzazione delle classi rimessa alla piena autonomia delle istituzioni scolastiche, viene ora meno, con il nuovo ordinamento, l'attuale distinzione tra sussidiarietà complementare - con la costituzione di apposite classi negli istituti professionali statali e paritari per il rilascio della sola qualifica triennale e/o del solo diploma professionale quadriennale - e sussidiarietà integrativa, in cui l'una - ed ora anche l'altro - si possono conseguire accanto all'ordinario diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore.

Perciò le istituzioni scolastiche potranno e/o dovranno:

- stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'Istituto, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ma con la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
 - attivare partenariati territoriali per il miglioramento ed ampliamento dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori e relative dotazioni strumentali, per realizzare percorsi di alternanza ed incluse le esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola;
 - costituire i dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
 - dotarsi del Comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo.
6. Infine, per supportare il passaggio al nuovo ordinamento, sono previsti:
- iniziative di aggiornamento del personale dirigente, docente e ATA, nonché di informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte, e alle implicazioni, dei nuovi indirizzi di studio;
 - sistematico monitoraggio dei profili in uscita e relativi risultati di apprendimento, ai cui esiti rivederli con cadenza quinquennale, anche in relazione a nuove attività economiche, all'innovazione tecnologica e organizzativa, ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni;
 - l'istituzione di una Rete nazionale delle scuole professionali allo scopo di promuovere l'innovazione e il permanente raccordo con il mondo del lavoro, nonché per supportare e rinforzare la transizione dalla scuola al lavoro e diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato. Vi partecipano, con pari dignità e nel rispetto della loro diversa identità, le istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono percorsi IP e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui al capo III, artt. 15-21, del D.Lgs 226/05.

4. Decreto legislativo n. 62/2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

Il decreto, composto da 27 articoli, enfatizza la funzione eminentemente - ancorché non esclusivamente - formativa della valutazione, concorrendo in generale al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni-studenti, documentandone lo sviluppo dell'identità personale, infine promuovendo l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

1. Gli artt. 2-11, concernenti il primo ciclo d'istruzione, riscrivono in larga parte il precedente regolamento di cui al D.P.R. 122/09 e sono stati seguiti da due decreti ministeriali del 3 ottobre 2017, n. 741 (nuovi esami di Stato nella scuola secondaria di primo grado) e n. 742 (nuovi modelli di certificazione delle competenze), necessari per l'applicazione delle nuove disposizioni dal corrente anno scolastico. Il tutto è poi riepilogato e rinforzato nella c.m. n. 1865 del 10 ottobre 2017.

a. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali (ex D.M. 254/12) e alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione e la cui valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica (ex legge 169/08).

Si confermano il voto in decimi, così come la competenza ai docenti titolari della classe nella primaria e al Consiglio di classe nella secondaria di primo grado. E si conferma altresì il solo obbligo dei docenti - anche di altro grado - che svolgono attività di potenziamento e/o arricchimento dell'offerta formativa di fornire elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull'interesse dai medesimi manifestato.

È invece una novità l'obbligo del Collegio dei docenti di deliberare, per contestuale inserimento nel PTOF, oltre ai criteri e alle modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento:

- l'esplicita corrispondenza tra la votazione in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche, etc.);
- la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale);

- la descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

La ratio risiede, per l'appunto, nella funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

b. Permane la eccezionalità della non ammissione alla classe successiva (all'unanimità nella primaria, a maggioranza assoluta del Consiglio di classe nella secondaria di primo grado, e sempre sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti), ora anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, quindi con voti inferiori al 6, e contestuale obbligo di pronta segnalazione alle famiglie e della messa in opera di specifiche strategie e attività - verificate da visite ispettive - che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Per la scuola secondaria di primo grado non c'è più il voto del comportamento, che se insufficiente comportava di per sé la non ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato.

Così come nella primaria, la valutazione dell'alunno è ora espressa mediante un giudizio sintetico e fa riferimento, oltre che allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità.

Resta però sempre fermo il previo e dirimente accertamento della frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, così come permane la facoltà delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, comunque a misura tale da rendere in concreto possibile al Consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

c. Circa l'esame di Stato, oltre alla novità della relativa ammissione anche in presenza di voti inferiori a 6 (ante), diventa ora obbligatoria la partecipazione alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese entro il mese di aprile: anche per i candidati privatisti (mentre ne sono esonerate le scuole italiane all'estero).

L'art. 8 del Decreto ridisegna lo svolgimento e l'esito dell'esame di Stato, ma fondamentalmente non sembra apportare particolari modifiche rispetto al preesistente assetto, se si escludono - in parte - le tipologie delle prove e la presidenza della Commissione affidata al dirigente dell'istituzione scolastica o, se assente e/o impedito, a uno dei suoi collaboratori ex art. 25 del D. Lgs 165/01 purché appartenente ai ruoli della scuola secondaria.

Parimenti marginali risultano le modifiche per gli alunni disabili (ex legge 104/92) e per gli alunni con DSA certificati (ex legge 170/10). La novità consiste essenzialmente nel fatto che possono non presentarsi all'esame di Stato e che in tal caso non potranno ripetere la terza classe, rilasciandosi invece loro un attestato di credito formativo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria superiore o nei corsi di istruzione e formazione professionale regionale ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

d. La certificazione delle competenze continua ad essere redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata al termine della scuola primaria e a coloro che hanno superato l'esame di Stato della secondaria di primo grado, in entrambi i casi sugli appositi modelli figuranti nel citato D.M. 742/17 e predisposti con riferimento:

- al profilo dello studente come definito nelle Indicazioni nazionali;
- alle competenze chiave di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;
- alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Per gli alunni disabili la certificazione può accompagnarsi con una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.

Quella rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione redatta dall'INVALSI sulla scorta delle prove nazionali svolte ad aprile (ante), in cui vengono descritti il livello raggiunto in italiano e matematica nonché le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. La predetta integrazione non ha luogo per gli alunni delle scuole italiane all'estero.

Va precisato, infine, che essendo definita la certificazione delle competenze in sede di scrutinio finale, essa non è rilasciata ai candidati privatisti all'esame di Stato.

e. Oltre a non essere più parte dell'esame di Stato, le altre novità delle prove INVALSI riguardano:

- un'ulteriore prova di inglese nella classe quinta della primaria, somministrata in modalità cartacea sulle abilità di comprensione e uso della lingua a livello A1;
- la somministrazione Computer Based Testing (CBT) nella secondaria di primo grado e per l'accertamento - a livello A2 - della lingua scritta (reading), orale (listening) e sull'uso di English: insieme di domande finalizzate a dimostrare conoscenze e controllo sulla lingua, che includono riempimento di spazi (cloze), trasformazione di parole o frasi e individuazioni di errori.



f. In ragione delle novità dinanzi sintetizzate, è stato preannunciato come imminente l'avvio di un piano di informazione e formazione nazionale, ad opera del MIUR, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali e con l'INVALSI.

2. Con non minore grado di

analiticità, tipico di un Regolamento e non già di una fonte legislativa, è altresì rivisitata, nei corposi artt. 12-21, la disciplina degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, cui deve necessariamente farsi rinvio per le informazioni di dettaglio.

Considerato che le introdotte novità entreranno in vigore dall'a.s. 2018/19 (per consentire l'andata a regime dell'alternanza scuola-lavoro), delle stesse se ne dà qui una stringata sintesi.

a. Per quanto concerne il credito scolastico, il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti: 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno, 15 per il quinto anno.

Di conseguenza, a ciascuna delle due prove scritte e al colloquio sono attribuiti al massimo 20+20+20 punti.

b. Come per il primo ciclo, gli studenti del quinto anno sostengono la prova INVALSI nel corso dell'anno scolastico e non in sede d'esame.

La prova costituisce requisito d'ammissione all'esame e non influisce sul punteggio finale.

Sarà computer based e verterà sulle discipline di italiano, matematica e inglese (Livello B1).

c. Nessuna modifica è stata apportata sulla composizione della Commissione d'esame. E in ogni istituto viene costituita una commissione ogni due classi.

d. Per l'ammissione agli esami di Stato occorrono:

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alla prova INVALSI;
- svolgimento delle prescritte attività di alternanza scuola-lavoro;
- il 6 in tutte le discipline, con la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore al 6 in una (e non più di una) disciplina o gruppo di discipline che insieme esprimono un unico voto: il che però incide sul credito scolastico;
- aver conseguito il voto minimo di 6 nella valutazione del comportamento.

3. Gli artt. 22-25, di ordine generale, si occupano, rispettivamente, della valutazione di alunni e studenti in ospedale, dell'istruzione parentale, delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano, degli alunni nelle scuole italiane all'estero, infine delle disposizioni transitorie, di coordinamento e delle abrogazioni.

a. Per i frequentanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, ai fini della loro valutazione vale il criterio della predominanza: o sono i docenti dei corsi a trasmettere alle scuole di appartenenza elementi di conoscenza perché queste possano procedere oppure sono i docenti dei corsi ad effettuare gli scrutini previa intesa con la scuola di riferimento.

La stessa regola vale per i casi d'istruzione domiciliare.

b. Nel caso dell'istruzione parentale, gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni o studenti sostengono poi annualmente l'esame d'idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria fino all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.

c. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero si applicano tutte le nuove disposizioni tranne che per l'effettuazione delle prove INVALSI.

5. Decreto legislativo n. 63/2017, dell'effettività del diritto allo studio

In raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali, il Decreto in parola, da integrare con disposizioni regolamentari e in parte già emanate, interviene sulla materia del diritto allo studio, anche prevedendo appositi finanziamenti aggiuntivi e per il resto reiterando la clausola delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qui di seguito, nell'ordine e in stretta sintesi, le inerenti misure.

1. A decorrere dall'a.s. 2018/19 e a iniziare dagli studenti delle classi quarte di scuola secondaria superiore, è previsto l'esonero totale o parziale delle tasse scolastiche a istanza di parte e in ragione dell'indicatore economico ISEE.

2. A istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, è previsto il trasporto per gli alunni della scuola primaria per raggiungere la sede di erogazione del servizio scolastico più vicina.

Per i predetti alunni, così come per gli studenti in genere, nel quadro della programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, sono richiamati la legge 221/15 (Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro) e dunque, implicitamente, il mobility manager: un docente della scuola scelto a base volontaria e senza riduzione del carico didattico (e provvedendosi con il fondo d'istituto per eventuali oneri), che dovrebbe organizzare, coordinare e garantire - interfacciandosi con le strutture comunali e con le aziende di trasporto - una mobilità sostenibile e in particolare favorendo l'utilizzo della bicicletta o dei veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, e segnalando all'USR eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.

3. Sono stanziati appositi fondi per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici a favore dei disabili certificati ai sensi della legge 104/92, sino al loro assolvimento dell'obbligo d'istruzione.

4. Sono stanziati nuove risorse per sostenere gli alunni/studenti della scuola in ospedale o in istruzione domiciliare.

5. È istituito il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, esente da imposizioni fiscali, finalizzato all'erogazione di borse di studio per la secondaria superiore, acquisti

di libri di testo, mobilità e trasporto, servizi di natura culturale.

I contributi sono erogati tramite voucher associati alla Carta dello studente, rilasciata ai frequentanti i due cicli scolastici e, a domanda, a studenti universitari e AFAM, nonché ai frequentanti per corsi leFP.

A richiesta degli studenti della superiore, alla Carta può essere associato un borsellino elettronico, che permette di verificare lo stato dei pagamenti in ordine ai servizi fruiti o da fruire.

6. È istituita infine una Conferenza nazionale per il diritto allo studio al fine di monitorare l'attuazione del Decreto e redigendo ogni tre anni un rapporto. In particolare, esprime pareri e formula proposte migliorative in ordine ai vari istituti e per il potenziamento della Carta dello studente.

6. Decreto legislativo n. 64/2017, recante la disciplina della scuola italiana all'estero

1. Il Decreto, abrogando gli articoli 625-675 del Testo unico delle disposizioni legislative sulla scuola (D.Lgs 297/94), interviene sulla scuola italiana all'estero per allinearla alla legge 107/15, ma salvaguardandone le specificità legate ai diversi contesti e alle peculiari ragioni che nel corso di una più che secolare tradizione (la prima legge organica è quella del Crispi, nel 1889) hanno prodotto un assetto pluralistico, legato alle vicende degli italiani nel mondo, in particolar modo a quelle connesse con il fenomeno dell'emigrazione.

La rete delle scuole italiane all'estero comprende:

- 8 istituti statali omnicomprensivi (in cui cioè sono compresenti scuole sia del primo che del secondo ciclo, secondo un modello che in Italia registra uno sviluppo significativo nella Provincia autonoma di Trento);
- 42 scuole italiane paritarie, la maggior parte delle quali è parimenti costituita da istituti omnicomprensivi;
- 7 sezioni italiane presso scuole europee (scuole internazionali originariamente istituite per i figli dei funzionari operanti presso l'allora Comunità economica europea, oggi Unione europea);
- 79 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali (in larghissima prevalenza in paesi UE);
- 2 scuole non paritarie, con sedi a Smirne e a Basilea;

- una serie di corsi di lingua e cultura italiana, sia per gli italiani all'estero che per gli stranieri, promossi da enti gestori pubblici e privati;
- i lettori presso le università straniere.

Tale rete la si intende mettere a sistema per la formazione italiana nel mondo, in primo luogo attraverso uno stretto coordinamento tra i due ministeri - MAECI e MIUR - da sempre compartecipati del processo, all'uopo istituendosi un'apposita Cabina di regia.

L'obiettivo è quello di dar vita ad una scuola italiana all'estero che diffonda, promuova e faccia amare sempre più la lingua italiana ed il nostro patrimonio artistico, musicale, culturale in tutto il mondo.

Il sistema si raccorda con la rete diplomatica e consolare e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati operanti all'estero, sulla base del Piano Paese pluriennale che tenga conto delle esigenze del contesto socio-culturale ed economico delle realtà locali.

2. Le scuole statali possono conformare il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale, anche in maniera flessibile per corrispondersi alle esigenze locali, ma una volta che la variazione sia stata autorizzata dal MAECI di concerto con il MIUR.

Le stesse possono quindi elaborare un PTOF, che invieranno a MAECI e MIUR tramite il capo della rappresentanza diplomatica (Ambasciata) o dell'ufficio consolare.

3. Le scuole non statali che presentino requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie in territorio nazionale possono richiedere e vedersi riconosciuta, con decreto MAECI-MIUR, la parità scolastica e adeguarsi alle medesime novità delle scuole statali (supra).

4. Il MAECI, sempre in collaborazione con il MIUR, può:

- riconoscere e/o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
- riconoscere scuole ad ordinamento misto finalizzate al conseguimento della certificazione della conoscenza della lingua italiana come seconda lingua;
- creare forme di associazione tra le varie tipologie di scuole al fine di ottimizzare l'attuazione del piano dell'offerta formativa e realizzare azioni di diffusione della lingua e della cultura italiana, nonché facilitare la mobilità studentesca da e per l'Italia;
- sostenere l'azione dei vari enti gestori nell'assistenza agli studenti, con possibilità di delegare ai medesimi l'organizzazione di eventi

culturali, l'assegnazione di borse di studio, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, la promozione degli scambi giovanili, e/o inviare lettori presso istituzioni scolastiche e università straniere nelle attività di ricerca nel campo della lingua e della cultura italiana.

5. Sono prefigurati, per essere attuati con decreti regolamentari di concerto tra MAECI e MIUR, e per gli ulteriori effetti finanziari con il MEF, precisi standard formativi per un sistema di qualità, anzitutto introducendo per tutto il personale coinvolto (dirigenti scolastici, docenti, amministrativi) una formazione obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124, legge 107/15): sia nella fase di selezione per l'invio all'estero (le cui procedure sono razionalizzate) che in quella di esercizio delle funzioni in loco (con la previsione di sei anni per il primo incarico, più altri sei anni ma dopo che sempre per sei anni si sia rientrati nel ruolo metropolitano).

Le istituzioni scolastiche all'estero, statali e paritarie, saranno sottoposte sia alla valutazione interna (autovalutazione) che esterna, come quelle metropolitane e secondo il dispositivo di cui al D.P.R. 80/13, sia pure con i necessari adattamenti.

E lo stesso è previsto per i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo: con la definizione di protocolli che tengano conto delle specificità dei ruoli ricoperti e delle esigenze locali, sia nelle funzioni in senso stretto istituzionali, sia - e ancor più - quando risultino incardinati presso un'ambasciata o una sede consolare.

6. È poi disposto un incremento di 50 unità da collocare fuori ruolo e da destinare alle attività all'estero per l'ampliamento dell'organico dell'autonomia, per il sostegno agli alunni disabili, per l'attuazione di progetti che potenzino

pratica e cultura musicale, arte, storia dell'arte, cinema e tecniche nella produzione di immagini e suoni.

7. È altresì rivisitata la normativa per la provvista di personale con cui stipulare contratti a termine quando la copertura delle attività istituzionali non possa essere assicurata dal contingente già in servizio.

8. Sono stanziare apposite misure economiche per il Piano di innovazione digitale.

9. Infine è ribadita la competenza del dirigente scolastico ad irrogare, anche all'estero, le sanzioni disciplinari secondo la nuova normativa del D. Lgs. 75/17, nel mentre l'autorità diplomatica o consolare è competente per le sanzioni che nel territorio metropolitano fanno capo all'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

7. Decreto n. 65/2017, sul sistema integrato d'istruzione ed educazione dalla nascita ai sei anni

1. Lo scopo è di riordinare e ottimizzare l'attuale rete dei servizi per le bambine e i bambini da zero a sei anni d'età, dipendenti da soggetti gestori pubblici e privati, riconducendoli a sistema e raccordandoli con la scuola dell'infanzia (che a sua volta è differenziata nella propria organizzazione e gestione: 57% statale, 8% enti locali, 35% privati).

I predetti servizi comprendono:

- nidi e micronidi che accolgono bambini dai tre ai trentasei mesi di vita, concorrendo con le famiglie nella loro cura, educazione e socializzazione. Le modalità organizzative e di funzionamento sono diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro



capacità ricettiva, ma assicurano il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

- sezioni primavera (istituite dalla legge finanziaria 296/06) che accolgono bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi di vita per specifiche funzioni di cura, educazione, istruzione e con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento. Di norma sono aggregate alle scuole dell'infanzia, statali o paritarie, ovvero inserite nei Poli dell'infanzia (infra);
- servizi integrativi che soddisfano in modo ancor più flessibile e diversificato i bisogni delle famiglie, suddivisi in:
 - a) spazi gioco (bambini dai dodici ai trentasei mesi, affidati a uno o più educatori in modo continuativo, ma che non prevedono la mensa e consentono una frequenza flessibile per un massimo di cinque ore giornaliere);
 - b) centri per bambini e famiglie (dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore in un contesto di socializzazione, apprendimento e gioco, sempre senza servizio mensa e con frequenza flessibile);
 - c) servizi educativi in contesto domiciliare (comunque denominati e gestiti, accolgono bambini - in numero ridotto e affidati a uno o più educatori - dai tre ai trentasei mesi, concorrendo con le famiglie alla loro educazione e cura).

Il Decreto in esame li vuole partecipi di principi e finalità comuni:

- ridurre gli svantaggi culturali, sociali, relazionali e favorire l'inclusione, attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
- promuovere la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo fornito di apposita laurea triennale e di personale docente in possesso della specifica laurea magistrale quinquennale, nonché vincolati a percorsi di formazione continua;
- accogliere i disabili certificati ex legge 104/92;
- sostenere la funzione educativa delle famiglie e favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie del lavoro dei genitori e la cura dei figli.

2. Senza che si dia luogo a nuovi organismi dotati di autonomia scolastica, sono costituiti i Poli per l'infanzia, che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e istruzione per l'intera fascia zero-sei.

Possono essere collocati anche presso direzioni

didattiche o istituti comprensivi e tutti si caratterizzano come laboratori permanenti di ricerca, partecipazione, innovazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il migliore utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e competenze professionali.

3. Gli obiettivi del sistema integrato di educazione e istruzione zero-sei devono essere raggiunti nei limiti degli stanziamenti finanziari disponibili, che intanto prevedono nel Decreto in parola 209 milioni di euro per il 2017, 224 per il 2018 e 239 a decorrere dal 2019, oltre a 150 milioni di euro nel triennio 2018-2020 destinati alla costruzione di Poli per l'infanzia a gestione pubblica.

Tra le risorse va anche annoverata l'assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di una quota parte dell'organico di potenziamento nelle quote già previste dalla legge 107/15.

Si deve poi considerare che gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie o l'esenzione totale per le famiglie con disagio economico-sociale (in sede di Conferenza unificata è definita la soglia massima di partecipazione delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati); e che le aziende pubbliche e private possono erogare, come welfare aziendale, un buono-nido fino a un valore di 150 euro mensili da spendere nel sistema integrato dei nidi.

Un apposito Piano nazionale pluriennale provvederà ad estendere il sistema integrato su tutto il territorio nazionale e assicurando:

- la graduale esclusione dei servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale (e quindi la loro progressiva istituzionalizzazione);
- il raggiungimento dell'obiettivo del 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni di età attraverso il consolidamento e l'ampliamento dei servizi educativi per l'infanzia;
- la progressiva generalizzazione della scuola dell'infanzia;
- l'inclusione di tutti i bambini;
- l'istituzione del coordinamento pedagogico territoriale;
- il superamento della sperimentazione (oramai ultradecennale) delle sezioni primavera, attraverso la loro graduale stabilizzazione, così come il superamento degli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia a mano a mano che vengono incrementati sul territorio i servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato.

4. La governance del prefigurato sistema è così articolata:

- lo Stato assegna le risorse del proprio bilancio, promuove azioni di formazione del personale, definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa d'intesa con le regioni e in coerenza con il sistema nazionale di valutazione (D.P.R. 80/13), assicura la continuità educativa con la scrittura di linee guida coerenti con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione;
- le regioni, nella compatibilità con i propri bilanci, programmano e sviluppano il sistema integrato sulla base del Piano di azione nazionale pluriennale, promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali, definiscono gli standard strutturali organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia;
- gli enti locali, nei limiti della loro compatibilità finanziaria, gestiscono in maniera diretta o indiretta i propri servizi educativi per l'infanzia e le proprie scuole dell'infanzia, autorizzano i soggetti privati per l'istituzione dei servizi educativi nel rispetto degli standard organizzativi regionali e delle disposizioni nazionali (e dei CC.CC.NN.LL.), promuovono la formazione in servizio del personale.

5. L'istituenda Commissione per il sistema integrato di educazione e istruzione, formata da esperti designati da MIUR, regioni ed enti locali, svolgerà compiti consultivi e propositivi, inclusa la proposta delle menzionate Linee guida pedagogiche.

8. Decreto n. 66/2017, sull'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Definito in uno dei primi commenti un piccolo testo unico che regola le politiche dell'integrazione, il Decreto prova a conciliare le richieste di maggiori interventi specialistici delle associazioni dei genitori degli alunni disabili e quelle della pedagogia speciale per un più deciso superamento di un approccio clinico e conseguente attenzione ai contesti inclusivi, frenando una sorta di deriva certificatoria il cui emblema è il fenomeno esploso negli ultimi anni con i DSA e i BES, dei quali peraltro le nuove disposizioni non si occupano.

1. È confermata la procedura accertativa, originariamente ad opera dell'ASL e poi dell'Unità multidisciplinare presso l'INPS (ed ora integrata con un

assistente specialistico) sulla base degli standard internazionali ICF: che, come è noto, consentono un inquadramento non solo eziologico della disabilità, che invece è inserita in un contesto bio-sociale in cui entrano in gioco molteplici fattori relativi alle caratteristiche del soggetto, alle sue capacità residue, al suo benessere, al suo ambiente di vita, alle sue relazioni, alle sue potenzialità di crescita. Ed è parimenti confermato l'assenso del genitore, che altresì provvede ad inoltrare la certificazione ai diversi enti, tra cui la scuola, per gli interventi di rispettiva competenza. E nulla è innovato in materia di PEI, incluso il coinvolgimento delle famiglie nella progettazione a lungo termine dell'integrazione, e di composizione dei gruppi di lavoro di istituto o su singoli casi.

Vi è invece una radicale modifica della catena documentaria certificazione-diagnosi funzionale-profilo dinamico funzionale-piano educativo individualizzato, destinata - dall'1 gennaio 2019, per la necessità di interventi di formazione e di preparazione del personale - ad essere sostituita dalla nuova serie certificazione-profilo di funzionamento-progetto individuale-piano educativo individualizzato.

a. Il Profilo di funzionamento sostituisce gli attuali Profilo dinamico funzionale e Diagnosi funzionale.

È redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare, ma con la collaborazione della famiglia e/o dello studente, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione scolastica, preferibilmente individuato tra i docenti della scuola frequentata.

È aggiornato al passaggio di ogni grado d'istruzione e/o in presenza di nuove e sopravvenute condizioni funzionali della persona.

È propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale (infra) e del PEI.

Definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica.

b. Il Progetto individuale è redatto dal competente ente locale, d'intesa con le aziende USL, sulla base del Profilo di funzionamento (ante), a richiesta e con collaborazione dell'esercente la responsabilità genitoriale, cui si aggiunge la scuola. Oltre alla documentazione diagnostico-funzionale comprende le prestazioni-servizi-misure supportive alla persona cui provvede il Comune, insieme agli eventuali sostegni al nucleo familiare.

c. Il Piano educativo individualizzato-PEI è redatto ad ogni inizio d'anno scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed aggiornato in presenza di

nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

La sua elaborazione spetta ai docenti contitolari della classe o del Consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne, dello stesso studente con disabilità e con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

È soggetto a valutazione periodica in corso d'anno per le eventuali sue rimesse a punto.

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione ed anche in caso di trasferimento fra scuole è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

2. Sono ridisegnati procedure e organismi per un'ottimale allocazione delle risorse per l'integrazione.

a. Presso ogni USR - presieduto dal direttore generale o suo delegato e con la partecipazione delle regioni, enti locali, associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative - è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) per fornire consulenza e supporto ai gruppi per l'inclusione territoriale e alle reti di scuole per la realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale.

b. Presso ognuno degli ambiti territoriali (ex provveditorati agli studi) è istituito il Gruppo territoriale per l'inclusione (GIT), presieduto da un dirigente tecnico o scolastico e composto da tre dirigenti scolastici dell'ambito di riferimento e da due docenti della scuola dell'infanzia e della superiore, nominati con decreto dell'USR.

Il GIT riceve dai dirigenti scolastici dell'ambito la quantificazione delle risorse del sostegno didattico (cioè dei docenti di sostegno), le verifica e formula le proposte di organico al direttore generale (o al dirigente coordinatore nelle regioni Molise, Basilicata, Umbria e Friuli-Venezia Giulia) dell'USR.

c. Presso ogni istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con compiti di supporto al Collegio dei docenti nella definizione del Piano di inclusione. È composto dai docenti, dal personale ATA (collaboratori scolastici di cui all'Area As, allegata alla tabella A del CCNL, svolgente - accanto ai compiti del profilo ordinario - attività qualificata di assistenza ai disabili e di monitoraggio delle esigenze igieniche e sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia), dagli specialisti dell'ASL, inoltre avvalendosi del supporto di studenti, genitori, associazioni delle persone con disabilità in sede di scrittura ed attuazione del Piano sull'inclusione.

L'art. 8 del Decreto ricorda che il Piano per l'inclusione, predisposto nell'ambito della definizione del PTOF, definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. E che va attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Sempre con riguardo alle risorse per l'integrazione vanno poi considerate le figure professionali diverse dal classico docente di sostegno, che però non dipendono dal MIUR: gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, gli educatori professionali, il personale di assistenza, eventuali specialisti. E il Decreto prevede che i profili di tali figure siano oggetto di specifici accordi di carattere nazionale, al fine di superare l'attuale aleatorietà degli interventi.

Restano poi salvaguardate le deroghe e le risorse fuori quota di fronte ai casi gravi (con un esplicito richiamo alla sentenza della Corte costituzionale 80/10) e la possibilità di formare classi con non più di 20 alunni.

3. Sono prefigurati più impegnativi e specifici percorsi di formazione dei docenti presso apposite strutture universitarie.

È venuta meno l'ipotesi di istituire ruoli separati per i docenti di sostegno, ma è prevista una differenziazione tra infanzia-scuola primaria e scuola secondaria.

Per i primi la specializzazione fa seguito al percorso abilitante ordinario nell'ambito della laurea quinquennale in Scienze della formazione primaria, con un modulo aggiuntivo di 60 CFU.

Per i secondi, in attuazione del D.Lgs 59/17 (supra), la specializzazione è il punto di arrivo di un percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (TIF) in cui i tre anni di formazione-lavoro sono esclusivamente dedicati alla specializzazione sul sostegno (ma può modificarsi il proprio status con procedure formative semplificate e senza dover ripetere l'intero itinerario formativo per insegnare su un posto comune). Non sono dunque previste cattedre miste (in parte ore di sostegno, in parte ore su posto comune), ma la gestione dell'organico dell'autonomia in fatto lo consente.

Tutti i docenti sono, naturalmente, tenuti alla formazione in servizio, strutturale, permanente, obbligatoria (legge 107/15) anche sulle tematiche dell'inclusione, deliberata dalle istituzioni scolastiche nell'ambito del piano di formazione già

inserito nel PTOF.

4. Per favorire la continuità del progetto educativo e didattico, il dirigente scolastico, oltre a proporre ai docenti dell'organico dell'autonomia in possesso del titolo di specializzazione lo svolgimento delle attività di sostegno, può conferire al supplente sul sostegno dell'anno scolastico precedente la conferma della supplenza, se ne ricorrono le condizioni (carenza di docenti di ruolo), nell'interesse del minore e/o in seguito all'eventuale richiesta della famiglia.

5. È istituito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica presso il MIUR per l'analisi e lo studio delle problematiche sull'inclusione, monitoraggio delle azioni intraprese, proposte di accordi interistituzionali per realizzare il proget-

to individuale d'inclusione, proposte in materia di innovazioni metodologico-didattiche, pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.

6. È garantito il diritto allo studio per i disabili che per almeno 30 giorni non possano frequentare la scuola a causa di gravi patologie, tramite iniziative di istruzione domiciliare che la scuola predispone di concerto con gli enti locali e l'ASL di riferimento.

7. Ogni scuola è tenuta a valutare la qualità della propria integrazione scolastica, secondo i dispositivi di cui al D.P.R. 80/13 e sulla base di appositi indicatori e descrittori predisposti dall'INVALSI, che va inserita nel generale RAV. X